



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

PROV. DI VENEZIA
25 MAR. 2008
484

Roma, 21 marzo 2008

Prot.n. 1177 /U-EDF/08

Ordine degli Ingegneri
Santa Croce, 493
30135 Venezia

OGGETTO: Quesito.

In riferimento alla Vs. richiesta in data 6 marzo 2008, relativa all'interpretazione dell'art. 13 del decr.lgs n. 311 del 29/12/06, si evidenzia quanto segue.

I dubbi manifestati sono del tutto comprensibili, ed essi potranno essere sciolti solo dopo la pubblicazione delle linee guida che, probabilmente saranno definite oggi nell'ennesimo incontro del Ministero dello Sviluppo Economico con la Conferenza delle Regioni.

Invero, la regione Veneto, sembra decisa ad accogliere sic et simpliciter le linee guida, mentre di idea diversa sembrano le regioni Lombardia ed Emilia Romagna.


Si auspica che le linee guida facciano giustizia sulle competenze degli ingegneri, unici professionisti abilitati, per ogni dimensione del complesso edilizio, quando insieme al manufatto edile vanno certificati anche impianti, quali sono, certamente, gli impianti per la produzione solare di acqua calda sanitaria.

Comunque, sembra definito il concetto che il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria debba essere soddisfatto con fonti alternative (o anche, dove possibile, con calore di recupero, ad esempio in pompe di calore a recupero o cascami da impianti termoelettrici). Questa entità è ben definita nel d.lgs 311.

Viceversa, per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, fino ad oggi non risulta definita l'entità dell'intervento, per cui è possibile limitarsi ad una predisposizione. In molti pensano che questa in definizione possa essere interpretata come possibile non realizzazione.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Roberto Brandi)



IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Paolo Stefanelli)

